



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 47/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 15 aprile 2020

OGGETTO: Fino al 3 maggio 2020, nuova disciplina della sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali: DPCM del 10 aprile 2020 (in G.U. n. 97 dell'11.4.20).

Facciamo seguito alla nota informativa n. 45 del 14 aprile u.s. ed alcune richieste di approfondimento pervenuteci per inoltrarvi una nota di approfondimento sul tema.

I contenuti del **DPCM del 10 aprile 2020** sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Il decreto è composto da **otto articoli** e **cinque allegati**; per facilitarne la lettura, mettiamo a disposizione degli Associati il testo completo raccolto in un unico documento, disponibile in home page del sito dell'Associazione: www.comufficio.it.

Le disposizioni del decreto hanno effetto **dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020** e sostituiscono le disposizioni contenute nei vari DPCM che erano stati emessi precedentemente in materia di COVID 19 e che, dal 14 aprile 2020, cessano di avere efficacia.

Il decreto attuale mantiene, sostanzialmente, la **sospensione sull'intero territorio nazionale** delle attività produttive, industriali, commerciali e dei servizi, con **esclusione** delle attività elencate negli Allegati 1, 2 e 3, fatte salve alcune particolari situazioni indicate nel decreto medesimo; tuttavia, rispetto alle precedenti disposizioni, **è stato ampliato l'elenco delle attività delle quali è consentita la continuazione**, pur nel rispetto delle idonee misure di sicurezza.

Resta ferma l'attribuzione alla **Prefettura territorialmente competente** dell'esecuzione delle disposizioni del decreto (art. 7); resta ferma inoltre, per i soggetti interessati alla prosecuzione delle attività sospese, la verifica delle comunicazioni di attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere (art. 3); **su questo argomento vi confermiamo pertanto le indicazioni che vi avevamo fornito con la N.I. n. 37 del 27 marzo 2020.**

Vi riportiamo in allegato una Nota del nostro consulente **Dr. Francesco Scopacasa**, che contiene l'elencazione degli argomenti contenuti nel decreto in oggetto e un'**evidenza** delle principali disposizioni relative alle attività di più immediato interesse per le vostre Aziende.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

Dr. Francesco Scopacasa

14 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020:

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(Gazzetta ufficiale n. 97 dell' 11 aprile 2020)

A. Contenuti del DPCM: articoli e allegati

Per facilitare la ricerca e la selezione degli argomenti trattati nei singoli articoli del decreto e nei relativi allegati, ve ne riportiamo qui di seguito l'indicazione sommaria dei contenuti.

Il testo completo del decreto e degli allegati è stato raccolto in un unico documento, reso disponibile nel sito di Comufficio.

- Art. 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- Art. 2: Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
- Art. 3 : Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- Art. 4 : Disposizioni in materia di ingresso in Italia
- Art. 5 : Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
- Art. 6 : Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
- Art. 7 : Esecuzione e monitoraggio delle misure
- Art. 8 : Disposizioni finali

- Allegato 1 : Commercio al dettaglio (*Rif. art. 1, lett. z*) - *Attività delle quali è consentita la continuazione*)
- Allegato 2 : Servizi per la persona (*Rif. art. 1, lett. cc*) - *Attività delle quali è consentita la continuazione*)
- Allegato 3 : (*Rif. art. 2, comma 1* - *Attività industriali, commerciali e di servizi delle quali è consentita la continuazione – Codici ATECO*)
- Allegato 4 : Misure igienico sanitarie (*Rif. art. 3, comma 1, lett. c), d), g)*)
- Allegato 5 : Misure per gli esercizi commerciali (*Rif. art. 1, lett. dd)*)

Fondata nel 1945

B. Principali evidenze di più immediato interesse per le Aziende associate

Nel rinviare per la completezza alla diretta **lettura dei contenuti degli articoli del decreto e dei relativi allegati**, si evidenziano qui di seguito, **alcune** disposizioni che si ritengono di più immediato interesse per le Aziende associate.

a) **Periodo di efficacia delle disposizioni del DPCM 10.4.20:**
dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (art. 8).

b) **Attività di commercio al dettaglio** (art. 1, lett. z)):

E' confermata la **sospensione** in linea generale delle attività di commercio al dettaglio, **ad eccezione** delle attività di vendita di **generi alimentari** e di **prima necessità** che sono elencate nell'**Allegato 1 del decreto**.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Nell'Allegato 1, tra le attività di cui è consentita la prosecuzione, **restano comprese** le seguenti attività che avevamo già segnalato con **N.I. Comufficio n. 33 del 25 marzo 2020**:

- **Commercio al dettaglio** in esercizi non specializzati di **computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video**, elettrodomestici;

- **Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni** (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)

Rispetto alle precedenti disposizioni, **l'elenco** delle attività considerate di prima necessità e che sono pertanto consentite **è stato ampliato**; l'elenco comprende adesso – tra le altre - anche le vendite al dettaglio di **carta, cartone e articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati** (Allegato 1).

c) **Attività di vendita al dettaglio "a distanza"** (Allegato 1):

Sono consentite le vendite al dettaglio **di qualsiasi prodotto** effettuate "a distanza" **via internet** (c.d. **commercio elettronico**), per **televisione, corrispondenza, radio, telefono**.

d) **Attività di ristorazione** (art. 1, lett. aa)):

Sono **sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta **consentita** la sola **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

e) **Particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande** (art. 1, lett. bb)):

Sono **chiusi** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con **esclusione** di quelli situati lungo le **autostrade**, che possono **vendere solo prodotti da asporto** da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli **ospedali** e negli **aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

f) **Servizi alla persona** (art. 1, lett. bb)):

E' confermata la **sospensione** in linea generale delle attività inerenti i **servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **ad eccezione** delle attività che sono elencate nell'**Allegato 2 del decreto** (lavanderie, tintorie pompe funebri).

Fondata nel 1945

g) **Attività produttive industriali e commerciali** (art. 2, commi 1-10):

E' confermata la **sospensione** in linea generale delle attività produttive industriali e commerciali, **ad eccezione** delle attività che sono elencate nell'**Allegato 3 del decreto** e che sono individuate con il relativo **codice ATECO**. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra le attività presenti nell'**Allegato 3**, che pertanto **non sono sospese**, vi segnaliamo:

26.1 **Fabbricazione** di componenti elettronici e schede elettroniche

26.2 **Fabbricazione** di computer e unità periferiche

33 **Riparazione e manutenzione installazione** di macchine e apparecchiature (**comprese macchine per ufficio, registratori di cassa e bilance**) ad esclusione di alcune categorie di prodotti di cui ai codici 33.11 e 33.12

95.11.00 **Riparazione** e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 **Riparazione** e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 **Riparazione** e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile** (c.d. "smart working").

E' confermato che restano consentite, **previa comunicazione al Prefetto**, le attività che sono funzionali ad **assicurare la continuità delle filiere** delle attività consentite di cui all'allegato 3, nonché delle filiere di altre attività (aerospazio, difesa, altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, servizi di pubblica utilità).

h) **Imprese la cui attività è sospesa** (art. 2, c. 11 e 12):

Le imprese, le cui attività sono sospese, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, **entro il termine di tre giorni** dall'adozione del decreto di modifica. Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di **vigilanza**, attività **conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti** nonché attività di **pulizia e sanificazione**. E' consentita, **previa comunicazione al Prefetto**, la **spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino** nonché la **ricezione in magazzino** di beni e forniture.

i) **Competenza delle Prefetture** (art. 7):

E' confermato che il Prefetto della provincia territorialmente competente **assicura l'esecuzione delle misure** introdotte dal **decreto**, nonché **monitora l'attuazione delle restanti misure** da parte delle amministrazioni competenti.

j) **Cessazione di efficacia delle precedenti disposizioni** (art. 8):

A decorrere **dal 14 aprile 2020** cessano di avere efficacia le disposizioni in materia che erano state introdotte dai DPCM del 8.3.20; 9.3.20; 11.3.20; 22.3.20; 1.4.20.

k) **Mantenimento di efficacia delle precedenti disposizioni delle Regioni** (art. 8):

Mantengono invece efficacia e si continuano ad applicare le misure di contenimento **più restrittive** adottate **dalle Regioni**, anche d'intesa con il **Ministro della salute**, relativamente a **specifiche aree del territorio regionale**.